

## D.M. 8/8/2013, n. 111

**Autore:** Redazione

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.

Art. 2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la

pubblicazione  
della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere  
abusive  
e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo  
205,  
comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni  
legislative  
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115,  
e  
successive modificazioni, sono recuperate per intero nei  
confronti  
di  
ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di  
pluralita'  
di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.

2. Fino all'emanazione  
del  
decreto  
ministeriale  
previsto  
dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al  
comma  
1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle  
prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  
n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali  
all'utilizzo delle prestazioni medesime.

Art. 3 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e

2  
si  
applicano  
alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i  
quali la sentenza di condanna e' stata  
emessa  
dopo  
l'entrata  
in  
vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  
Raccolta  
ufficiale  
degli  
atti  
normativi  
della  
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013

Tabella A

=====  
=====

Tipologia di processo

Importo

=====

1) I grado

a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il

180 euro

giudizio;

b) Dibattimento a seguito di citazione diretta

150 euro

a giudizio;

giudizio direttissimo;

giudizio abbreviato;

giudizio immediato;

remissione di querela;

giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20,

20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;

c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio



80 euro

direttissimo;

procedimento di oblazione;

d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.);

60 euro

sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti, in caso di condanna alle

spese (art. 445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).

Corte d'assise

Maggiorazione di 30 euro

=====  
=====

2) Il grado

a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame

60 euro

anche a seguito di richiesta di riesame.

b) Corte di assise d'appello

Maggiorazione di 30 euro

=====

3) Corte di cassazione

a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte

60 euro

di cassazione

Altri procedimenti

60 euro

=====

<https://www.diritto.it/normativa/d-m-882013-n-111/>